

Regolamento per il referendum consultivo della Provincia di Foggia

(Allegato alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 21/03/2003)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. È ammesso referendum consultivo - a norma dell'articolo 9 dello Statuto della Provincia di Foggia - sugli atti generali di competenza del Consiglio Provinciale.
2. Non sono ammessi al referendum le seguenti materie:
 - a. lo Statuto e i Regolamenti Provinciali;
 - b. i provvedimenti di nomina, di elezione e di designazione;
 - c. i bilanci preventivi e i consuntivi annuali e pluriennali;
 - d. l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e. gli atti politici o di indirizzo che non abbiano effetti amministrativi diretti sui cittadini.

Art. 2

Iniziativa referendaria

1. L'iniziativa ai sensi dell'art. 9 dello statuto è attribuita:
 - a. al Consiglio Provinciale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b. a un numero di Consigli comunali, i cui cittadini rappresentino almeno il 10% della popolazione provinciale;
 - c. a non meno di 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3

Formulazione del quesito

1. Oggetto del quesito referendario deve essere la proposta di adottare o modificare o revocare una specifica decisione amministrativa oppure la verifica della volontà generale su problemi che riguardano interessi fondamentali della comunità provinciale, in particolare proposte di passaggio di Comuni della Provincia di Foggia ad altra Provincia o di delimitazione di aree metropolitane, che mutino i confini della Provincia,

o di localizzazione, sul territorio provinciale, di impianti industriali che presentano un alto rischio ambientale.

2. Il quesito inerente il Referendum deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, così da non ingenerare dubbi nell'espressione del voto.
3. La formulazione del quesito deve essere articolata in modo da non condizionare o indirizzare l'espressione del voto.

Art. 4

Spese

1. Le spese relative allo svolgimento del referendum verranno ripartite tra Regione, Provincia e Comuni, nell'eventuale concomitanza di diverse consultazioni.
2. Ove possibile, il referendum provinciale si svolgerà in concomitanza con altre consultazioni referendarie nazionali o locali.
3. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum sono coperti con stanziamento da imputarsi ad un apposito capitolo di bilancio.

Art. 5

Presentazione della proposta da parte dei consiglieri provinciali

1. La richiesta di referendum che venga inoltrata con deliberazione dalla maggioranza assoluta dei consiglieri provinciali assegnati deve contenere l'indicazione completa e chiara del quesito o dei quesiti referendari proposti.
2. Entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio Provinciale inoltra la richiesta al Segretario Generale e per conoscenza al Presidente della Provincia.
3. Il primo firmatario della proposta di deliberazione di indizione di referendum è considerato, a tutti gli effetti stabiliti nel presente regolamento, referente della Amministrazione provinciale nel procedimento di iniziativa referendaria.

Art. 6

Presentazione della proposta da parte dei comuni

1. Al fine di promuovere la richiesta di indizione di referendum da parte dei Comuni, il Consiglio Comunale che intende assumere l'iniziativa adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, apposita deliberazione che deve contenere:
 - a. l'indicazione dell'oggetto, della finalità e la specificazione dell'interesse pubblico che si intende perseguire con la richiesta di referendum;
 - b. l'indicazione completa e chiara del quesito o dei quesiti referendari;

- c. la formale richiesta del referendum.
2. La deliberazione è comunicata a tutti gli altri Comuni del territorio provinciale con l'invito, ove adottino identica deliberazione, a trasmetterla alla Provincia dandone, nel contempo, notizia al Comune che ha preso l'iniziativa.
3. Le deliberazioni del o dei Consigli Comunali che rappresentino almeno il 10 % della popolazione provinciale devono essere trasmesse alla Provincia entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della delibera di Consiglio Comunale che ha promosso l'iniziativa. La scadenza infruttuosa di tale termine è causa di inammissibilità del referendum.
4. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, del Comune che ha preso l'iniziativa è considerato, a tutti gli effetti, stabiliti nel presente regolamento, referente dell'Amministrazione provinciale nel procedimento di iniziativa referendaria.

Art. 7

Presentazione della proposta da parte dei cittadini

1. I cittadini che intendono presentare proposta di referendum si costituiscono in numero non inferiore a 30 in Comitato Promotore ai sensi dell'art. 39 e seguenti del codice civile. Il Comitato nomina un Presidente che ne assume la rappresentanza.
2. Il Presidente del Comitato promotore, previo deposito dell'atto costitutivo e dell'elenco dei componenti del Comitato, inoltra apposita richiesta al Presidente della Provincia contenente il quesito da sottoporre alla consultazione popolare.
3. La proposta deve essere presentata al Segretario Generale e per conoscenza al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale.

Art. 8

Commissione per il referendum

1. È istituita la Commissione Consiliare Paritetica per il Referendum, della quale fa parte di diritto il Segretario Generale, che ne assume la presidenza, e sei consiglieri provinciali, tre della maggioranza e tre della minoranza, nominati dal Presidente del Consiglio provinciale su proposta dei capigruppo.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Dirigente del Servizio Affari Generali o da un suo delegato.
3. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.

4. Ai consiglieri componenti della Commissione è attribuita un'indennità pari al gettone di presenza dei consiglieri provinciali per ogni seduta.
5. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale e la rispondenza delle stessa alle disposizioni normative. La Commissione dispone, in via temporanea, di locali, attrezzature e personale, necessari allo svolgimento delle incombenze comprese quelle di segreteria. Tutti gli uffici interessati assicurano collaborazione alla Commissione.

Art. 9

Ammissibilità della proposta di referendum

1. La Commissione, nel termine di 45 giorni dalla presentazione della proposta di Referendum, ne verifica la conformità alla legislazione vigente, allo Statuto e al Regolamento pronunciandosi sull'ammissibilità o inammissibilità della proposta e redigendo apposito verbale contenente le motivazioni della decisione da trasmettere al Presidente della Provincia per i successivi adempimenti di competenza.
2. Al fine di eliminare eventuali dubbi sulla chiarezza ed univocità del quesito proposto la Commissione può richiedere, anche tramite convocazione diretta al Presidente del Comitato Promotore o al Sindaco del Comune promotore o al Consigliere provinciale promotore, che esso venga riformulato. In tal caso il termine di 45 giorni di cui al comma 1 decorrerà dalla data di presentazione della nuova formulazione.
3. Il Presidente della Provincia, sulle risultanze del suddetto verbale, notifica entro i successivi 15 giorni al Presidente del Comitato Promotore o al Sindaco del Comune promotore o al Consigliere provinciale promotore l'ammissibilità o l'inammissibilità della proposta di Referendum, affiggendo copia del provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia.

Art. 10

Raccolta delle firme

1. Dal giorno successivo alla notifica dell'ammissibilità della proposta di Referendum il Comitato promotore può procedere alla raccolta delle firme degli aventi diritto che dovranno essere presentate alla Commissione per il Referendum entro 120 giorni.
2. Le firme, in numero non inferiore a 10.000, devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge elettorale; le firme devono essere apposte su moduli stampati a cura del Comitato Promotore.

3. Su ciascun foglio dev'essere riportato il testo della proposta che si intende sottoporre a Referendum.
4. I fogli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori devono essere depositati presso la Commissione per il Referendum, che ne rilascia ricevuta.
5. La Commissione, entro i successivi 20 giorni, ne verifica le regolarità e comunica le sue determinazioni al Comitato Promotore, al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale.
6. Non può essere depositata richiesta di referendum nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio.

Art. 11

Periodo di svolgimento del referendum

1. Ogni anno, nel periodo stabilito dallo Statuto, potranno avere luogo i Referendum le cui sottoscrizioni siano state depositate alla Commissione per il Referendum entro il 31 dicembre.

Art. 12

Rinuncia del comitato promotore

1. Il Referendum di iniziativa popolare non si svolge in caso di rinuncia allo stesso da parte dei promotori, che deve essere comunicata al Presidente della Provincia entro il 31 marzo dell'anno in cui il medesimo è previsto.

Art. 13

Indizione del referendum

1. Il Presidente della Provincia, dopo la comunicazione di ammissibilità della richiesta e dopo la deliberazione della Giunta provinciale, indice il Referendum entro il 28 di febbraio. Lo stesso dovrà svolgersi tra il 15 di aprile e il 15 di giugno.
2. Il Presidente della Provincia informa i cittadini della Provincia di Foggia con l'affissione di appositi avvisi almeno 45 giorni prima della consultazione. In essi devono essere indicati:
 - a. il quesito oggetto del Referendum;
 - b. i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
 - c. le procedure relative alla propaganda elettorale.
3. Gli avvisi di cui al comma precedente sono affissi:
 - a. all'albo pretorio di tutti i Comuni della Provincia;

- b. in appositi manifesti murali in tutti i Comuni della Provincia.
4. L'avviso è reso noto con mezzi idonei a garantire la diffusione del quesito referendario.
 5. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale, il Referendum già indetto si svolgerà nell'anno successivo.

Art. 14

Propaganda elettorale

1. I promotori hanno diritto a disporre in tutti i Comuni della Provincia di appositi spazi per la propaganda elettorale, come previsto per legge.
2. Possono chiedere spazi anche gli eventuali "Comitati referendari", costituiti come previsto dall'art. 7 del presente regolamento, che ne facciano richiesta entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Art. 15

Lista degli aventi diritto al voto

1. Nei dieci giorni successivi all'indizione, la Provincia, richiede ai Comuni della provincia la predisposizione degli elenchi degli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 16

Ufficio elettorale

1. Entro i sessanta giorni antecedenti la data di svolgimento del referendum, sarà costituito, per gli adempimenti relativi alle procedure referendarie e per il necessario raccordo con i Comuni interessati al Referendum, un Ufficio Elettorale diretto da un Dirigente della Provincia.

Art. 17

I seggi e la loro composizione

1. Il numero e la composizione dei seggi è quello stabilito dalla legge statale.
2. Il Presidente della Provincia chiede ai Sindaci la collaborazione per gli adempimenti di cui al comma precedente.
3. L'Ufficio Elettorale Provinciale, sentita la Commissione per il Referendum, predisporrà e distribuirà in tempo utile ai Presidenti di sezione le istruzioni con le modalità operative del procedimento elettorale.
4. Le operazioni di voto si svolgono in un solo giorno dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
5. I votanti devono presentarsi al seggio muniti della tessera elettorale e di valido documento di riconoscimento.

6. Ai componenti del seggio elettorale spetta un compenso pari al 70% della somma stabilita per legge.

Art. 18

Operazioni preliminari al voto

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la votazione viene insediato il seggio.
2. L'ufficio elettorale comunale consegna a ciascun Presidente:
 - a. il bollo della sezione;
 - b. la lista degli elettori e un estratto di tale lista per l'affissione nella sala della votazione;
 - c. due copie del manifesto contenente il quesito referendario: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale, l'altra deve essere affissa nella sala della votazione;
 - d. una copia del verbale di nomina degli scrutatori;
 - e. il pacco sigillato contenente le schede per la votazione;
 - f. l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle sezioni speciali;
 - g. due copie del registro dei verbali per tutte le operazioni di voto;
 - h. il materiale di cancelleria e tutto l'occorrente alle operazioni di voto;
 - i. le designazioni dei rappresentanti dei Comitati pro o contro il referendum eventualmente pervenute.
3. Il Presidente di seggio sostituisce gli scrutatori non presenti all'atto dell'insediamento con cittadini aventi diritto al voto a norma di legge presenti al seggio.
4. Il Presidente di seggio verifica la regolare costituzione del seggio ed il materiale consegnato dall'ufficio elettorale comunale, dispone la verifica degli aventi diritto al voto, compresi coloro che hanno chiesto di votare presso ospedali e case di cura, facendo vidimare dagli scrutatori il numero delle schede necessarie alle operazioni di voto.

Art. 19

Operazioni di voto e scrutinio

1. Il Presidente, alle ore sette del giorno fissato per le operazioni di voto dichiara aperta la votazione.
2. Il voto è esercitato ed espresso secondo le disposizioni di legge sul referendum.
3. Lo scrutinio avrà inizio alla chiusura delle operazioni di voto e proseguirà fino ad esaurimento.

4. Delle operazioni preliminari di voto e di scrutinio il presidente redige apposito verbale in duplice copia, secondo il modello predisposto dalla Commissione Elettorale.
5. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio invia all'Ufficio elettorale comunale i plichi contenenti:
 - a. le schede bianche e nulle;
 - b. le schede valide;
 - c. i due verbali.
6. L'Ufficio elettorale comunale invia le schede ed il verbale all'Ufficio elettorale provinciale.
7. L'Ufficio elettorale provinciale invia una copia del verbale alla Commissione per il Referendum.

Art. 20

Partecipazione alle operazioni della sezione elettorale

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli elettori della sezione:
 - a. i componenti del Comitato promotore;
 - b. i Consiglieri Provinciali;
 - c. i rappresentanti del Comitato promotore, degli altri comitati referendari costituiti a norma del presente regolamento e dei Gruppi consiliari, con le facoltà previste dalla legge.

Art. 21

Proclamazione dei risultati

1. La Commissione per il referendum, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
2. La proposta è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il risultato è proclamato dalla Commissione.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso la segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Presidente della Provincia.

Art. 22

Reclami

1. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, presentati all'Ufficio provinciale per il Referendum ed alla Commissione, decide quest'ultima nella pubblica adunanza, di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 23

Effetti del referendum

1. Il Consiglio provinciale adotta, entro due mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, in conformità alla volontà espressa dal voto.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio Provinciale provvede, nei termini dovuti, ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno.

Art. 24

Convenzione

1. Il Presidente della Provincia in vista di una consultazione referendaria provinciale indice con tutti i Comuni e con l'Ufficio Territoriale del Governo un'apposita conferenza di servizi, di cui all'art. 14 e successivi della legge n. 241/1990, al fine della sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per disciplinare le modalità con cui gli stessi Comuni e l'Ufficio Territoriale del Governo debbano collaborare alla consultazione referendaria, fermo restando che, gli oneri finanziari della consultazione sono a carico dell'Amministrazione provinciale.
2. In particolare la convenzione dovrà disciplinare:
 - a. la scelta dei luoghi di riunione e, in genere, la propaganda referendaria, improntando la relativa disciplina ai principi di pari opportunità e trasparenza oltre che di economicità e massima semplicità;
 - b. le modalità di raccolta dei dati relativi ad ogni Comune;
 - c. la trasmissione dei plichi e dei documenti;
 - d. la divulgazione dei dati;
 - e. ogni altro adempimento necessario.

Art. 25

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano le norme che regolano le consultazioni referendarie nazionali e le leggi elettorali in vigore.